

Allegato "A" ai N.ri 15317A/40456

STATUTO

TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa con la denominazione "COOP CASARSA società cooperativa".

Art. 2 SEDE

La società cooperativa ha sede in Casarsa della Delizia, provincia di Pordenone.

Art. 3 DURATA

La società, già costituita in data 3 (tre) agosto 1919 (millenovecentodiciannove), ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma tale termine potrà in qualsiasi momento essere prorogato con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, recependo i principi fissati dall'art. 45 della Costituzione, persegue, senza fini di speculazione privata, finalità mutualistiche e, in particolare, si prefigge, nell'assolvimento della propria funzione sociale, di:

- a) giovare all'economia familiare dei soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- b) tutelare la salute dei soci, anche accrescendone e migliorandone l'informazione, l'educazione al consumo e, più in generale, le condizioni di vita economiche e sociali, attraverso apposite iniziative;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; assicurare una idonea informazione sulla attività sociale;
- d) collaborare allo sviluppo ed alla promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e alla diffusione degli ideali del movimento cooperativo;
- e) contribuire a tutelare l'ambiente;
- f) intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose.

Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

- 1) l'acquisto per la successiva vendita, ai soci, di generi di consumo, alimentari e non, nella forma più vantaggiosa possibile;
- 2) la produzione, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione di generi di consumo, merci, prodotti, alimentari e non, ed articoli di qualsiasi natura e tipo;
- 3) la creazione e la gestione, sia diretta che indiretta, di punti vendita fissi ed ambulanti, esercizi pubblici di svago e ristoro ed impianti turistico - ricettivi;
- 4) l'assistenza culturale, ricreativa e mutualistica in genere;
- 5) la promozione di iniziative e l'istituzione di forme di

organizzazione del corpo sociale atte a consentire una partecipazione attiva dei soci alla vita della cooperativa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà compiere ogni altra attività complementare o accessoria a quelle elencate e, più in generale, tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci e in conformità alla normativa vigente.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO SECONDO: REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 5 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- 1) è vietata la distribuzione ai soci di dividendi di bilancio ragguagliati al capitale effettivamente versato in misura superiore a quanto previsto dalle Leggi in materia per le società Cooperative rette dai principi di mutualità;
- 2) è vietato remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) è vietata la ripartizione delle riserve sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni;
- 4) in caso di cessazione della Società Cooperativa, il patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.

Le clausole mutualistiche di cui al presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO TERZO: SOCI

Art.6 NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:

- a) tutti i consumatori che abbiano la maggiore età;
- b) le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino, in proprio, o che abbiano interessenze in una attività della stessa natura o di natura affine a quella della Società Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro Soci, a tal fine eletto dall'interessato nella domanda di ammissione.

Il socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, mediante raccomandata anche a mano, alla Cooperativa, ogni variazione del domicilio eletto.

Art. 7 DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un ventesimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

Art. 8 INGRESSO DI NUOVI SOCI

Chiunque desideri diventare socio dovrà contestualmente alla domanda da presentare al Consiglio di Amministrazione provvedere al versamento del valore delle/a azioni/e che intende sottoscrivere. La domanda scritta dovrà contenere i seguenti dati:

- 1) se si tratta di persona fisica:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
 - b) attività svolta in relazione alla verifica dei requisiti prescritti dall'articolo precedente;
 - c) ammontare delle azioni che il richiedente propone di sottoscrivere;
 - d) dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto e di volersi attenere allo stesso, ai regolamenti interni, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) elezione del domicilio ai fini dei rapporti con la società;
2) se si tratta di persone giuridica o di altro ente di cui alla lettera b) del precedente art. 6, domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

a) oltre le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), punto 1), del presente articolo, anche quella della rispettiva denominazione e sede;

b) allegazione dell'estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, con l'accettazione dello statuto e dell'ammontare delle azioni che si sottoscrivono, corredato da visura aggiornata ove esistente, della Camera di Commercio non più vecchia di due mesi.

3) depositare una somma di denaro pari al controvalore delle azioni che intende sottoscrivere e versare l'eventuale sovrapprezzo e la tassa di ammissione.

Il Consiglio accerta la conformità della domanda a quanto previsto dai commi precedenti e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità.

In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio provvederà all'annotazione nel Libro dei Soci degli estremi del nuovo socio ammesso.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla delibera stessa all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione successiva. In caso di accoglimento da parte della Assemblea, il Consiglio di amministrazione si conforma alla decisione assembleare e accoglie la domanda.

Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa dello stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1 numero 3;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello eletto e risultante dal libro soci.

Nessun socio può possedere nella società un numero tale di azioni per cui l'importo complessivo delle medesime superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- 1) recesso, esclusione, e causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) recesso, esclusione, scioglimento, fallimento e liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) la perdita dei requisiti per l'ammissione, tra cui quello della possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la dichiarazione di recesso, con raccomandata anche a mano, al Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata a.r.

Il recesso ha efficacia con l'annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 12 ESCLUSIONE

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:

- a) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, oppure non si attenga alle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti;
- b) svolga o tenti di svolgere, mediante atti a ciò univocamente diretti, attività in contrasto o in concorrenza con quella della Società;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- d) senza giustificato motivo, non partecipi, per oltre un anno, all'attività sociale;
- e) non abbia comunicato alla Società il cambio del domicilio eletto ai fini dei rapporti con la società, rendendosi irreperibile. La cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale;
- f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6;
- g) risulti interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- h) trattandosi di socio di cui all'art. 6, lett.b, sia stato

dichiarato fallito, abbia deliberato il proprio scioglimento o si trovi in stato liquidazione coatta amministrativa o soggetto ad altre procedure concorsuali.

Nei casi di cui ai punti a) b) c) e d), deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione potrà aver luogo soltanto dopo trascorso un mese dalla ricezione di detto invito, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio.

L'esclusione avrà effetto con l'annotazione nel libro soci e comporterà la perdita di tutti i diritti spettanti al socio, fatto salvo il diritto al rimborso delle azioni secondo quanto previsto dall'art.15.

Art. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di controversia sulle delibere riguardanti il recesso e l'esclusione, il socio interessato può, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, attivare il procedimento arbitrale di cui all'art. 41.

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione impugnata fino alle decisioni dell'arbitrato.

Art. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, il rapporto con la società si scioglie e le sue azioni vengono liquidate agli eredi alle condizioni previste del successivo art. 15.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il Socio receduto, decaduto, escluso, nonché gli eredi o legatari del socio defunto, nonché i liquidatori delle persone giuridiche di cui alla lettera b) dell'art. 6, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito verso il socio, il diritto al rimborso si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o ai legatari dei soci defunti non riscosse nel predetto termine, saranno messe a

disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Il rimborso deve essere richiesto alla Cooperativa entro il termine di prescrizione legale di 5 (cinque) anni dalla maturazione del relativo diritto.

Le somme non rimborsate e cadute in prescrizione saranno devolute alla riserva legale.

In ogni caso i soci receduti o esclusi nonché gli eredi dei soci defunti rispondono verso la società per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la morte del dante causa sono avvenuti per il pagamento di conferimenti non versati.

I soci receduti o esclusi possono essere riammessi nella cooperativa, ove nella domanda di ammissione sia dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione e tale circostanza sia positivamente accertata, in sede di istruttoria, dal Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, potrà richiedere documentazione integrativa.

La restituzione dei finanziamenti effettuati a norma dell'articolo 4, comma 5, è dovuta agli interessati in tutti i casi previsti per cessazione di appartenenza alla Società con le modalità e nei termini fissati dal regolamento.

TITOLO QUARTO: PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. **dal capitale sociale**, che è variabile ed è formato:

da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna;

2) dalle azioni dei soci sovventori destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto;

3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 5. legge 1992 n. 59;

b. **dalla riserva legale** formata con gli avanzi di gestione e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. **dall'eventuale sovrapprezzo** formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;

d. **dalla riserva straordinaria;**

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante

la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 CESSIONE DELLE AZIONI

Il trasferimento per atto tra vivi non è ammesso. E' fatto salvo il diritto di recesso secondo quanto previsto dal codice civile in materia.

Art. 18 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 19 OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO NON PARTECIPATIVI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Anche attraverso più emissioni, non può comunque essere superato il limite consentito dalle norme vigenti.

Per i soggetti titolari di strumenti finanziari non partecipativi diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi, è escluso, comunque, il diritto di voto.

Art. 20 PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile, nonché di

stipulare contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-decies del Codice civile.

TITOLO QUINTO: ORGANI SOCIALI

Capo Primo ASSEMBLEE

Art. 21 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria e straordinaria, per la quale è prevista anche la seconda convocazione, è tenuta di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso purché situato nel territorio dello Stato.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, quando lo prescrive la legge o il presente statuto, esse sono precedute dalle assemblee separate.

L'assemblea ordinaria provvede:

- a) ad approvare il bilancio annuale;
- b) a fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la misura della tassa di ammissione;
- c) a determinare la misura di eventuali gettoni di presenza da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale ed i compensi annuali dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale;
- e) a deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) a deliberare su tutti gli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca, ai sensi di legge;
- h) adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente statuto elaborati dal consiglio di amministrazione, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e i suoi rapporti con i soci;
- i) l'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non

possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale delle singole azioni.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali conseguiti, al netto degli eventuali ristorni, destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità di cui alla legge 59/92 e successive eventuali modificazioni;
- c) a fini mutualistici, l'assemblea può deliberare che, fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), la totalità degli utili d'esercizio sia destinata ai fondi di riserva;
- d) alla corresponsione di dividendi, nei limiti già indicati dall'art. 5 del presente statuto.

L'Assemblea dei soci, stante la legislazione vigente, non può legittimamente deliberare in difformità alle prescrizioni dell'articolo 5 del presente statuto.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modificazione dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla fusione nonché su ogni altro oggetto ad essa riservato espressamente dalla legge e dallo Statuto.

Art. 22 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria dei soci deve essere convocata, dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, alle condizioni previste dalla legge.

Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 Codice civile, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo, dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci, quando ne sia fatta domanda da un numero di soci tale che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto al momento della richiesta e nella domanda siano indicati anche gli argomenti da trattare.

In questi casi la convocazione dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio sindacale è disciplinata dall'art. 2406 codice civile.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e dei punti vendita della Cooperativa, almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella stabilita dal comma precedente, usare qualsiasi altra forma e strumento di pubblicizzazione, diretto a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo anche diverso da quello della sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione e non oltre il termine fissato dal codice civile.

Art. 23 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è valida a deliberare in prima convocazione sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il numero dei presenti e con il numero di voti favorevoli prescritti dalla legge secondo gli argomenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno anche se si tratta di Assemblea Straordinaria, salvo che sull'azione di responsabilità contro gli amministratori per la quale occorreranno le percentuali dei soci stabilite nel terzo e quarto comma dell'art. 2393 del Codice civile e gli argomenti di cui al quinto comma dell'art. 2369 del Codice civile. e cioè cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della Società, scioglimento anticipato della società, trasferimento della sede sociale all'estero, per i quali anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti.

Art. 24 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio, che non sia persona fisica o il socio di cui all'art. 6, lett.a) che per qualsiasi motivo non può intervenire all'assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare da altro socio, avente diritto di voto, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti, possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere conservate agli atti sociali.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.
Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle organizzazioni delle cooperative alle quali la società è aderente.

Art. 25 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno un quarto dei soci presenti, l'Assemblea non elegga a presiederla un altro socio. Il Presidente viene però sempre eletto dall'Assemblea quando non vi siano presenti né il Presidente, né il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero quando né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere anche un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale del notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea deve nominare tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà venir meno per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Spetta al Presidente disciplinare lo svolgimento dell'assemblea e l'ordine degli interventi e proclamare il risultato delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 26 DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

A ogni socio, persona fisica o giuridica, spetta un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 27 SISTEMI DI VOTAZIONE

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi all'unanimità di procedere per acclamazione o con altra forma di votazione.

A parità di voti, le proposte si considerano respinte e le deliberazioni non adottate.

Art. 28 ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del Codice civile, la Cooperativa istituirà le assemblee separate.

Le Assemblee separate precedono l'Assemblea Generale e vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione, con il medesimo avviso dell'assemblea generale. Le date fissate per le singole Assemblee separate possono essere diverse.

Per tali convocazioni devono essere osservate la seguenti formalità:

a) nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione delle singole assemblee separate. Anche per le Assemblee separate la seconda convocazione dovrà essere di almeno ventiquattro ore successiva alla prima;

b) nell'avviso dovrà essere indicato che le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale nonché per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea Generale.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto della assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale in conformità ai criteri stabiliti da apposito regolamento, approvato dalla Assemblea generale.

Tutti i delegati eletti dalle Assemblee Separate devono essere soci.

I delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere il voto secondo il mandato ricevuto dalla Assemblea Separata che li ha eletti.

In ogni caso nell'Assemblea Generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dalle assemblee separate.

Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione così come previsto dall'art.25, comma 1. Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in apposito verbale.

I verbali delle Assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti favorevoli, contrari e di astensione per ogni deliberazione presa.

In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate che rappresentano i voti delle singole Assemblee.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee separate e risultanti da apposito

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle medesima.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria si applicano, in quanto compatibili, per le assemblee separate.

Capo Secondo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29 COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ogni mandato si compone di tre esercizi.

Essi sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

Non hanno diritto a retribuzione, salvo che non venga diversamente deliberato dall'Assemblea la quale, tra l'altro, può stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

La remunerazione degli amministratori investiti di cariche particolari è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Possono essere nominati amministratori i soci iscritti nel libro soci da almeno sei mesi. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avviene ogni tre anni, nel corso della corrispondente assemblea ordinaria, che diverrà perciò elettiva.

L'elezione avverrà per liste da presentarsi secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono di norma a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.

Qualora particolari ragioni lo richiedano, le nomine, le sostituzioni, le revoche, i rinnovi dei componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere effettuati da assemblee all'uopo convocate.

Art. 30 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA'E DECADENZA

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai Pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che abbiano un rapporto di parentela, sia in linea retta che collaterale, o di affinità entro il 2° grado con altro amministratore in carica. Ove la situazione di incompatibilità si verifichi durante il mandato, sarà motivo di decadenza per il

Consigliere più giovane in età.

Nel caso, invece, di elezione contemporanea di più componenti, legati tra loro da uno dei vincoli di cui sopra, potrà far parte del Consiglio di amministrazione esclusivamente l'eletto che avrà riportato il maggior numero di preferenze, e - a parità di preferenze - il più anziano d'età;

c) coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la società o che dalla stessa siano stati legati da un rapporto di lavoro per i tre anni precedenti.

Nel caso in cui tale situazione si verifichi durante il mandato sarà causa di decadenza, salva la rimozione della causa di incompatibilità.

Non potranno essere candidati coloro che abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione per otto o più esercizi negli ultimi dodici.

Oltre che per i motivi di legge e per quelli indicati ai punti b) e c) decadono dalla carica i consiglieri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del C.d.A.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previa audizione dell'interessato.

Art. 31 STRUTTURA E ADUNANZE

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e Vice Presidente della Società che durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole con specifica deliberazione, le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili per legge o per statuto, ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

In particolare non possono formare oggetto di delega, oltre alle attribuzioni non delegabili, per legge, dal comma 4 dell'art. 2381 Codice civile, anche i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci.

Le cariche di presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente tutte le volte che sarà ritenuto opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, e deve pervenire non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima e con qualsiasi mezzo.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 32 DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

La procedura delle votazioni in seno al Consiglio è la seguente:

a) le votazioni sono di regola palesi. Nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale quello del Presidente.

b) il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso, su proposta di un consigliere, quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado. Nelle votazioni segrete la parità comporta il rigetto della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

Le mansioni di segretario, se non svolte da un consigliere istituzionalmente a tanto delegato, possono essere svolte anche da persona estranea al Consiglio, nominata di volta in volta.

ART. 33 CESSAZIONE DALLA CARICA

Oltre che per scadenza del termine e per decadenza, gli Amministratori possono cessare dalla carica per revoca (deliberata dall'assemblea dei soci, o per provvedimento giudiziale) e per rinuncia.

La rinuncia deve essere comunicata per iscritto dall'amministratore al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. Essa ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei soci; altrimenti, ha effetto dal momento in cui, con l'accettazione dei nuovi amministratori, la maggioranza sia ricostituita.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione si è ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché almeno sei siano stati nominati dalla Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla definitiva elezione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea elettiva perché provveda alla loro sostituzione.

La revoca può essere deliberata dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di azione sociale di responsabilità e in caso di violazione del divieto di concorrenza, in presenza di presupposti e delle condizioni di cui,

rispettivamente, agli art. 2393 c.c. e 2390 c.c.

Art. 34 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fatti salvi i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è l'organo che svolge le funzioni di **guida, governo e controllo**.

Funzioni di guida

1. propone all'Assemblea gli obiettivi che intende conseguire nell'arco del proprio mandato per realizzare lo Scopo della Cooperativa;
2. decide la strategia aziendale che consente di realizzare gli obiettivi prefissati;
3. decide il posizionamento della Cooperativa (decide cioè su quali fattori e con quale combinazione degli stessi rafforzare e sviluppare la leadership di mercato);
4. decide il piano pluriennale di sviluppo;
5. decide le politiche settoriali (delle risorse umane, organizzative, politico-sociali, commerciali, immobiliari, finanziarie) mediante approvazione di documenti che fissano le linee essenziali di dette politiche;
6. delega o revoca al direttore generale le competenze e funzioni che ritenga utili alla migliore amministrazione della Cooperativa.

Funzioni di governo

1. nomina il direttore generale;
2. decide i preventivi annuali;
3. approva la proposta di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
4. decide gli investimenti che realizzano il piano di sviluppo approvando per ciascuno di essi l'importo complessivo articolato in:
 - eventuale costo immobiliare,
 - costo dell'impiantistica,
 - costo delle attrezzature,nonché l'ipotesi dei conti economici con evidenziazione del break even;
5. fissa i criteri per l'assegnazione degli appalti dei lavori e per la scelta dei fornitori di beni e servizi;
6. approva le ipotesi degli accordi sindacali previa valutazione delle conseguenze economiche, organizzative, culturali e sociali;
7. decide l'attuazione dei progetti di innovazione;
8. fissa i criteri da seguire per le assunzioni (modalità di reclutamento e criteri delle selezioni);
9. decide l'assunzione, la nomina ed il licenziamento di dirigenti e quadri;
10. fissa i criteri per le sponsorizzazioni;
11. esamina e decide su specifici progetti proposti dalla direzione generale per il conseguimento degli obiettivi aziendali;

Funzioni di controllo

1. esamina periodicamente i risultati gestionali analizzando le cause degli eventuali scostamenti prodottisi rispetto ai preventivi e decidendo, se del caso, gli interventi correttivi;
2. controlla il consuntivo degli investimenti analizzando le cause degli eventuali scostamenti prodottisi rispetto ai preventivi;
3. controlla il ritorno economico degli investimenti;
4. controlla che il Presidente, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, svolga il suo ruolo nel rispetto delle decisioni consiliari;
5. controlla che la gestione di tutti i settori aziendali sia coerente con le politiche dallo stesso decise.

Funzioni regolamentari

I rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ivi compresa l'istituzione di qualsiasi eventuale forma organizzativa volta a favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale, potranno essere disciplinati da un regolamento che verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Potranno inoltre essere redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione regolamenti interni per il funzionamento tecnico ed amministrativo della società; negli stessi potranno essere stabiliti i poteri del direttore, l'ordinamento e le mansioni di eventuali commissioni, nonché le mansioni, le responsabilità ed il trattamento economico e disciplinare dei dipendenti della società.

Art. 35 DIRETTORE

Il Direttore, se nominato, coordina e dirige le attività del personale dipendente; gestisce inoltre l'attività commerciale e imprenditoriale della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

E' compito del Direttore dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, tranne che le delibere stesse non dispongano espressamente in modo diverso.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 36 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società e la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimenti del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza o nell'assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di qualunque natura e a qualsiasi titolo rilasciando liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ai consiglieri, nonché, con speciale procura, al personale dirigente, ad impiegati della società o a terzi.

Capo terzo: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 37 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea, la quale nomina pure il Presidente del Collegio stesso. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci e il Presidente restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili dalla Assemblea. Possono essere revocati solo per giusta causa.

La loro retribuzione è fissata dalla Assemblea all'atto della nomina, per tutta la durata della carica.

Non possono essere eletti sindaci i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado né coloro che si trovino nella condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c.. Se eletti decadono dall'ufficio.

I sindaci devono intervenire alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando questo sia costituito.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

I sindaci sono tenuti al segreto d'ufficio. Qualora non lo mantengano decadono dalla carica.

Il collegio sindacale oltre che ottemperare alle disposizioni ed espletare le incombenze prescritte dalla legge, deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e controllo ed esercitare gli altri poteri di informativa previsti dall'art. 2403 - bis c.c..

I sindaci sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 38 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile così come previsto dagli artt. 2409 - bis e seguenti del Codice civile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia.

L'assemblea della cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intero periodo.

La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale sentito l'interessato.

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile ottempera alle disposizioni ed espleta le incombenze prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Art. 39 DISTRETTI SOCI

Al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è data facoltà di organizzare la base sociale in Distretti Soci costituenti unità organiche delle aree territoriali.

I distretti sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei punti vendita della Cooperativa e rispettando criteri di uniformità territoriale, e rispondono al Consiglio di Amministrazione del loro operato.

Sono organi del Distretto Soci: il Comitato Direttivo, il Coordinatore e il vice Coordinatore.

Il Comitato verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in base ad eventuali segnalazioni da parte dei Soci e/o alla disponibilità degli stessi nell'area territoriale di riferimento.

Il Coordinatore sarà affiancato da almeno un dipendente di Coop Casarsa individuato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli dei punti vendita operanti nell'area interessata.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Distretti e dei relativi organi nonché i rispettivi rapporti con il Consiglio di Amministrazione sono fissati con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività dei Distretti Soci e dei suoi organi viene prestata esclusivamente a carattere volontaristico.

Art. 40 FINALITÀ

L'istituzione dei Distretti Soci è finalizzata a:

- a) consolidare tra Soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa;
- b) promuovere la divulgazione e rafforzare il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente Statuto;
- c) instaurare rapporti stabili tra il C.d.A. e la collegialità dei soci dislocata sul territorio;
- d) stimolare l'interesse dei soci alle problematiche e alla vita dell'impresa e facilitarne il coinvolgimento;
- e) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee;
- f) coinvolgere i soci nella predisposizione dei programmi di tutela dei consumatori, di promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;
- g) realizzare, nelle varie aree territoriali e nell'ambito delle finalità di cui al punto f), iniziative e attività culturali, informative, educative e sociali a beneficio dei soci e non soci;
- h) promuovere ed intrattenere rapporti con altro organismi, enti, organizzazioni operanti nel territorio interessati allo sviluppo di iniziative comuni.

TITOLO SESTO: COLLEGIO ARBITRALE

Art. 41 ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Pordenone, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti e, in particolare, salvo diversa espressa decisione, le spese dell'arbitrato si riterranno a carico della parte soccombente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 21, ultima parte, ossia con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo verrà devoluto a norma del punto 4 dell'art. 5.

Art. 43 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società cooperative, rette con i principi e la disciplina della mutualità, previste dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione nonché dalle disposizioni in materia di spa in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Tantin Maurizio

F.to Giovanni Pascatti